

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 10/04/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) è subentrato nel mutuo originariamente intestato al padre, deceduto nel 2022; ii.) nonostante sia stato conferito un mandato di addebito diretto sul conto corrente acceso presso altro Intermediario, nessuna rata è mai stata prelevata dalla resistente; iii.) in data 7 aprile 2025 l'Intermediario convenuto ha chiesto la restituzione dell'intero debito (capitale e interessi) maggiorato degli interessi di mora; iv.) le richieste di chiarimento sono rimaste prive di riscontro.

Parte resistente eccepisce che: i.) il ricorrente è subentrato *mortis causa* nel mutuo intestato al padre; ii.) si è avveduto di non aver mai ricevuto gli addebiti delle rate; iii.) in data 7 aprile 2025 la Banca ha chiesto la restituzione dell'intero importo del debito, incluse spese di mora per complessivi 1.501,37 euro; iv.) a séguito della segnalazione del cliente è emerso che, nonostante fosse stato conferito il mandato di addebito, nessuna rata è mai stata prelevata a causa di una anomalia tecnica interna; v.) riscontrato l'errore è stato dato incarico ad un ufficio legale al fine di proporre al cliente un piano di rientro.

In sede di repliche si allega copia della corrispondenza intercorsa con i legali della Banca
Controrepliche non pervenute.

Parte ricorrente chiede «come procedere per rimborsare regolarmente il debito» e di «disporre l'esonero dalle spese di mora» a lui non imputabili.

Parte resistente insiste affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto la correttezza del comportamento tenuto dall'Intermediario convenuto che ha comunicato al ricorrente, subentrato *mortis causa* nel mutuo sottoscritto dal genitore, la decadenza dal beneficio del termine dovuta al mancato pagamento delle rate dovute. Parte attrice rappresenta che, nonostante il conferimento del mandato di addebito diretto delle rate del mutuo sul proprio conto corrente, la Banca resistente non abbia mai addebitato alcuna rata. Si tratta di una contestazione alla quale parte convenuta aderisce in sede di controdeduzioni, evocando un problema tecnico che ha impedito la regolare contabilizzazione delle rate dovute.

2. – Il ricorrente chiede all'Arbitro, da una parte, indicazioni su «come procedere per rimborsare regolarmente il debito» e, dall'altra parte, «l'esonero dal pagamento degli oneri di mora».

3. – La prima domanda ha natura consulenziale ed è, pertanto, inammissibile.

4. – Rispetto alla seconda domanda e sulla base dell'ammissione di cui si è innanzi dato conto, l'Intermediario ha affermato di aver dato mandato ad uno studio legale di trasmettere al cliente una comunicazione con la quale ha anticipato l'intenzione di valutare un piano di rientro che consenta di ripianare il debito «anche mediante un eventuale stralcio da concordarsi», evidentemente avente ad oggetto una somma decurtata dalle spese di mora indebitamente addebitate.

5. – In data 10 dicembre 2025 il ricorrente ha confermato la propria adesione alla proposta avanzata dall'Intermediario convenuto.

6. – Tanto premesso, il Collegio reputa di poter aderire alla concorde determinazioni delle parti del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere

IL PRESIDENTE